

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING (D.Lgs 24/2023)

PREMESSA

A partire dal 26 novembre 2019, con la Direttiva (UE) 2019/1937, è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione; la direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese private operanti in svariati settori del mercato.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione del legislatore europeo e italiano di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente Titolo, si rinvia alle norme del D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 e alle Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023 "In materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Le misure adottate e riportate nel presente Titolo garantiscono che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante la segnalazione di violazioni in ambito Whistleblowing, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità delle singole persone fisiche.

1 - SCOPO E DESTINATARI

BiesSse intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di corporate governance, favorendo la trasparenza, la legalità, la valorizzazione delle competenze e delle capacità delle persone che ci lavorano; per questa ragione riconosce l'importanza di avere una Policy che disciplini la segnalazione delle condotte illecite definite al successivo paragrafo 2 (la "**Whistleblowing Policy**").

Per "Segnalazione" si intende qualsiasi notizia riguardante possibili condotte illecite trasmesse alle funzioni deputate per la relativa ricezione da uno dei soggetti sotto indicati. La presente Policy definisce, pertanto, adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle Segnalazioni all'interno della società.

Lo scopo della presente Policy è quello di garantire un ambiente di lavoro in cui si possa serenamente segnalare condotte illecite poste in essere all'interno della società.

La presente Policy dovrà essere conosciuta, rispettata e adottata dai soggetti elencati al paragrafo 5 (collettivamente, i "Destinatari della Policy").

BiesSse è impegnata ad illustrare ai Destinatari della Policy in modo chiaro, preciso e completo, il processo di segnalazione interno e la presente Policy, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

BiesSse nomina un "Gestore delle Segnalazioni" che assicura la corretta funzionalità del sistema.

Il Gestore dovrà:

- 1) rilasciare alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, chiarimenti, documenti e integrazioni;
- 3) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- 4) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- 5) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne.

L'incarico di Gestore delle Segnalazioni è affidato alla Signora Deborah Carucci, dell'ufficio Risorse Umane.

2 – CONDOTTA ILLECITA

Per "Condotta illecita" si intende qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa/aziendale o che abbia un impatto sulla stessa, che possa costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta, o che comunque arrechi o possa arrecare danno o pregiudizio alla società e/o ai Destinatari della Policy e che:

- sia illecita, scorretta o immorale;
- violi le disposizioni normative e regolamentari (es. D.Lgs 231/2001); o
- non sia conforme alle regole interne (es. Codice Etico, Procedure e istruzioni operative)

3 – MODALITA' DI INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

Nel caso in cui un Destinatario della Policy abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata o che possa verificarsi una Condotta illecita, lo stesso ha facoltà di effettuare una Segnalazione con le modalità di seguito descritte.

Nel caso in cui un Destinatario della Policy abbia dei dubbi in merito alla classificazione di una condotta quale lecita o meno, potrà rivolgersi, per i necessari chiarimenti, al Gestore delle segnalazioni.

Il canale di segnalazione interno attivato dalla BiesSse Tape Solutions Spa, volto a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, prevede l'utilizzo dello specifico tool informatico accessibile attraverso il link <https://segnalazioni.biesseworld.com/>

Il canale interno sopra indicato consente ai soggetti interessati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite previste dalle normative nazionali ed europee, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Per suggerimenti sull'utilizzo della piattaforma informatica, vedere l'Istruzione per inviare la segnalazione.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o su specifiche violazioni della normativa vigente di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e non per sentito dire o per mero pettegolezzo.

Le Segnalazioni effettuate utilizzando il canale sopra indicato permettono l'eventuale anonimato del segnalante, oltre che la riservatezza dello stesso. Se la Segnalazione non è pertinente o non vi sono prove sufficienti per l'avvio dell'indagine, il Gestore delle segnalazioni non ne tiene conto e informa il Segnalante che non proseguirà nell'iter di approfondimento delle informazioni.

Nel caso in cui un Destinatario della Policy effettui una Segnalazione il cui contenuto risulti essere falso o privo di fondamento oppure che il cui scopo sia quello di ingiustamente danneggiare o, altrimenti, arrecare pregiudizio alla società o a uno dei Destinatari della Policy, detto comportamento verrà seriamente considerato ai fini disciplinari e, se del caso, sanzionato nelle forme consentite.

Inoltre, qualora la Segnalazione appaia operata con dolo o colpa grave e, quindi, risulti tale da poter assumere, almeno astrattamente, rilevanza penale, la relativa notizia verrà trasmessa anche alla Procura della Repubblica competente. Le azioni da intraprendere rispetto alle Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Resta, in ogni caso, salvo il diritto della Società di agire per il risarcimento del danno subito in conseguenza della Segnalazione.

4 - AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Le disposizioni del decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Per eventuali doglianze occorre fare riferimento alla disciplina e alla procedura di competenza della BiesSse. Inoltre, non sono ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento e le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono anonime e le stesse saranno ritenute valide, ove circostanziate. Per ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti "ordinari" di vigilanza.

Il Gestore delle segnalazioni registrerà la segnalazione anonima ricevuta e conserverà la relativa documentazione non oltre due anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Di seguito le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione:

Violazioni del diritto nazionale

- Art. 2, co. 1, lett. a) n. 2) D.Lgs. 24/2023: condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001 che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2, co. 1, lett. a) D.Lgs. 24/2023.

Violazioni del diritto dell'UE

- Art. 2, co. 1, lett. a) n. 3) D.Lgs. 24/2023: illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
- Art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) D.Lgs. 24/2023: atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- Art. 2, co. 1, lett. a) n. 5) D.Lgs. 24/2023: atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Art. 2, co. 1, lett. a) n. 6) D.Lgs. 24/2023: atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori.

5 - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Possono effettuare segnalazioni di whistleblowing le seguenti categorie di soggetti:

- 1) lavoratori subordinati (es. tempo indeterminato, tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio, prestazione occasionali);
- 2) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la BiesSse (es. contratti d'opera, avvocati, ingegneri, assistenti sociali);
- 3) lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la BiesSse che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (es. fornitori);
- 4) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la BiesSse;
- 5) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la BiesSse;
- 6) persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (es. componente CDA).

Si specifica che la segnalazione può essere effettuata anche:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

6 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata dalla BiesSse Tape Solutions Spa alla Signora Deborah Carucci, Ufficio HR.

Il Gestore dovrà:

- rilasciare alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, chiarimenti, documenti e integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne.

Il Gestore delle Segnalazioni assicura che l'indagine sia accurata, che abbia una durata ragionevole e che rispetti la riservatezza del Segnalante, laddove richiesto dalla legge, e delle persone coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato.

Il Gestore delle Segnalazioni deve tenere informati sia il soggetto Segnalato che il Segnalante sugli sviluppi dell'indagine.

La segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'amministrazione o ente (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche ad altro dirigente o funzionario in luogo del RPCT), laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Il D.P.R. n. 62 del 2013 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico.

Quest'ultimo, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione al soggetto competente, entro sette giorni, come sopra indicato.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

7 – ESITO DELL'INDAGINE

Al termine dell'indagine, il Gestore delle Segnalazioni prepara una relazione che deve:

- riassumere l'iter dell'indagine e le prove raccolte;
- esporre le conclusioni alle quali si è giunti;
- fornire raccomandazioni e suggerire le azioni da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro

Il Gestore delle segnalazioni effettua le proprie valutazioni, anche sulla base degli accertamenti che ritenga di svolgere in prima persona. Il Gestore delle segnalazioni formula, quindi, le proprie proposte, inclusa la necessità o meno di comminare provvedimenti disciplinari.

Spetta in ogni caso all'organo amministrativo la decisione finale circa l'irrogazione di tali provvedimenti. Il dipendente che abbia commesso o sia stato coinvolto in un'Condotta illecita non sarà immune da eventuali provvedimenti disciplinari per il solo fatto di aver segnalato una propria o altrui Condotta illecita, ai sensi della

presente Policy. Tuttavia, tale circostanza potrà essere presa in considerazione nella valutazione del provvedimento disciplinare da adottare. L'esito dell'indagine deve essere comunicato anche al soggetto segnalante. Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni, avrà diritto ad un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

8 – PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

BiesSse non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che, in buona fede, segnala condotte illecite e/o non conformi alle normative in vigore.

BiesSse garantisce l'anonimato del Segnalante, fatta eccezione per i casi in cui:

- il Segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione;
- la sua divulgazione sia richiesta dalla normativa o dalla regolamentazione (ad esempio, se sia necessario coinvolgere le Autorità Giudiziaria, ovvero se il Segnalato abbia il diritto di riceverne notifica);
- la sua divulgazione sia necessaria per prevenire o ridurre minacce a danno della salute o della sicurezza delle persone. La divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Policy.

Le garanzie di riservatezza previste dalla Policy tutelano anche il Segnalato.

9 – PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale e deve essere archiviata, per un periodo di due anni dalla chiusura della Segnalazione, all'interno della società, in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti sulla classificazione e trattamento delle informazioni ed in conformità alla normativa e regolamentazione ed essere accessibile solo ai Dipendenti autorizzati.

Saranno archiviate solo le informazioni per cui la normativa locale o quella interna alla società ne impongono la conservazione.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO VIOLAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24.

La società **BiesSse Tape Solutions SpA** in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con la presente, fornisce informazioni in merito alle finalità, modalità, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura dei dati personali conferiti dalla persona segnalante (whistleblower) al fine di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico, in base a quanto disposto dall'art. 1 del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2016/679 è **BiesSse Tape Solutions SpA.**, nella persona della Signora Raffaella Gatti Presidente del CdA, con sede in via sede legale in Via Galvani 2/4 – 20018 Sedriano (MI).

La lista aggiornata dei responsabili esterni ai trattamenti potrà essere consultata presentando richiesta scritta al Titolare del trattamento sopra citato.

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

L'inserimento dei dati personali nella piattaforma informatica non è obbligatorio.

In caso di conferimento degli stessi si informa che si tratta di nome, cognome, numero di telefono, e-mail e se sei dipendente

I dati personali oggetto di trattamento rientrano, dunque, nelle seguenti categorie:

Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma dedicata:

- documento di identità (richiesto in fase di registrazione), nome, cognome, indirizzo e-mail (tali dati, potranno essere forniti dal segnalante in occasione della registrazione sulla piattaforma, in occasione dell'invio di una segnalazione o nel corso di attività istruttorie conseguenti);

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima attraverso canali diversi dalla piattaforma.

In caso di segnalazioni trasmesse in busta chiusa tramite posta ordinaria, i dati personali trattati sono quelli comunicati volontariamente dal segnalante.

Dati personali riferiti al/i segnalato/i e/o ad altre persone coinvolte nella segnalazione

I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso la Società non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati.

Sarà in ogni caso necessario indicare il nominativo del segnalato.

3. FINALITÀ

Esecuzione di attività istruttorie e adozione di provvedimenti:

I dati forniti dal segnalante saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie interne di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, tese ad accertare la sussistenza o meno del fumus di fondatezza della segnalazione e all'adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.

4. MODALITÀ

Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. La trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante accesso alla piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di crittografia end-to-end su tutti i dati in transito e archiviati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Si ricorda che i Suoi dati personali forniti nel form di registrazione (nominativo indirizzo email e documento di riconoscimento) sono separati dalle Sue eventuali segnalazioni e che l'associazione della Sua identità con la segnalazione può essere effettuata esclusivamente dal "Gestore" preposto alla gestione delle segnalazioni.

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), il trattamento è necessario all'adempimento di un obbligo di legge (L. n. 179/2017, D.Lgs. n 24/2023 recante attuazione della direttiva UE 2019/1937 Whistleblowing) cui è tenuto il Titolare.

Il conferimento dei dati è facoltativo resta inteso che un eventuale rifiuto a rispondere al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare l'oggettiva impossibilità di prendere in considerazione la segnalazione.

6. DESTINATARI DEI DATI

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali del segnalante possono essere conosciuti dal Gestore delle segnalazioni, opportunamente istruito al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma IT), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 3 del Regolamento. Infine, i dati potranno essere trasmessi, previo consenso del Segnalante, anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e ANAC).

Raccolta del consenso del segnalante

Si precisa che, in ragione di quanto disposto dall'art. 54-bis D.lgs. 165/2001, nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

Senza il consenso espresso del segnalante vi è divieto di rivelare l'identità dello stesso a persone diverse da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità. L'acquisizione del consenso avviene attraverso apposita richiesta motivata dell'ufficio deputato a ricevere le segnalazioni, formulata all'interno della piattaforma informatica nel campo generico di dialogo con il segnalante e, in caso di segnalazione orale, nel verbale redatto in occasione dell'incontro.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali da Lei forniti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge o comunque per consentire alla Società la tutela dei diritti ed interessi propri o di terzi (es. difesa in giudizio). I dati vengono automaticamente eliminati trascorsi 2 anni dalla chiusura della segnalazione.

8. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO

I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

9. I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679.

La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo, ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo jessica.mapelli@biesSseworld.com o ezia.zuin@biesSseworld.com all'attenzione del Responsabile Privacy.

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) riconosce a ciascun Interessato diversi diritti, che è possibile esercitare contattando il Titolare o ai recapiti indicati nella presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento), vi sono:

- il diritto di conoscere se **BiesSse Tape Solutions S.p.A.** ha in corso trattamenti di dati personali che riguardano l'istante e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento.

In caso di acquisizione di suo consenso alla rivelazione dell'identità nell'ambito di procedimenti disciplinari, lei avrà anche il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

Per quanto attiene invece al diritto alla portabilità dei dati personali, si avvisa sin d'ora che non sussistono i presupposti indicati dall'art. 20, par. 1 del GDPR e che, di conseguenza, tale diritto non è esercitabile.



Your challenges, our mission

BiesSse Tape Solutions S.p.A.

Via Galvani, 2/4 – 20018 Sedriano (Mi) – Italy

P.IVA 05087970157 – C.F. 05087970157

Tel. +39 02 90 11 11 18 – Fax +39 02 90 11 03 82

www.biesSseworld.com – customer@biesseworld.com

Cap. Soc. € 2.200.000 i.v. – R.E.A. 1152694

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (in attuazione dell'art. 23 del Regolamento), si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Se a voler esercitare i diritti è il soggetto segnalante, si suggerisce, a maggior tutela della riservatezza della propria identità, di esercitare tali diritti a mezzo di comunicazione inoltrata per il tramite della piattaforma messa a disposizione, oppure di prendere contatto diretto con il Gestore delle segnalazioni, Signora Deborah Carucci.

Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito <https://www.gpdp.it>.

10. MODIFICHE INFORMATIVA

Il titolare si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa sulla privacy, in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.